



Newsletter n.3

Trasparenza, diritti di accesso documentale e Difesa civica

Care/i cittadine/i,

molti di Voi, anche enti e organizzazioni, oltre che persone fisiche, si rivolgono al Difensore civico quando un'Amministrazione comunale, provinciale, regionale neghi Loro di poter vedere documenti amministrativi. Chi si rivolge al Difensore civico intende far valere un diritto riconosciuto dall'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, e l'accesso documentale è ormai letto in chiave di attuazione del principio democratico come strumento di partecipazione, quando si tratti di documenti di interesse generale, come nella materia ambientale o anche nella materia che riguarda i processi decisionali delle Pubbliche Istituzioni. Con una recente legge del 2012 (art.1, comma 35, legge 190/2012), sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ed è stato previsto il diritto di accesso civico a chiunque, per realizzare il principio di trasparenza che riguarda la funzionalità e la vita dei Pubblici Uffici .

Nei casi che precedono il Difensore civico interviene a sostegno, in primo luogo, di un interesse generale che fa capo alla collettività di cui ciascun cittadino è a sua volta portatore.

E' quanto è successo, da ultimo, relativamente alla questione dell'Anagrafe delle cariche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dei gruppi consiliari, di cui alla legge regionale n.17 del 27 dicembre 2012.

In tal caso il Difensore civico è intervenuto a seguito di ricorso di un'Associazione per richiamare la necessità di provvedere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale a deliberare le modalità di trasmissione, con la relativa modulistica, di specifiche informazioni che i componenti degli Organi del Consiglio e della Giunta regionale e i soggetti nominati ai sensi della legge regionale n.39/1995 hanno il dovere di fornire, nonché i termini per la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento; definendo altresì le modalità di pubblicazione dei dati di cui al sistema informativo allo scopo istituito, in cui affluisce ogni dato relativo al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, da rendere disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, con pubblicazione degli stessi dati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

E anche il caso di diversi Consiglieri di Enti Locali rivoltisi al Difensore civico per poter accedere, come è loro diritto, a tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione, al fine di poter esercitare il mandato elettivo.

E anche il caso di comitati di cittadini e/o di imprese ed enti che hanno richiesto di poter accedere a documentazione in possesso di Amministrazioni locali per poter far valere i loro diritti di partecipazione, come in tema di viabilità e di edilizia pubblica, ovvero di opere pubbliche o anche in materia ambientale e per la tutela del territorio.

Quando l'accesso negato riguarda documenti che il cittadino vuole visionare per la tutela di un suo personale interesse, è senz'altro necessario che il richiedente indichi la ragione della sua richiesta e, comunque, l'ammissibilità della sua istanza viene valutata dal Difensore civico prescindendo da ogni questione che riguardi la possibilità o meno di utilizzare i documenti davanti ad un Giudice, questione che non è rilevante, essendo viceversa rilevante il principio di trasparenza e la riferibilità della documentazione a quel soggetto, quale che sia l'uso che costui intenda fare dei documenti.

Il contraddittorio è l'anima stessa dell'intervento del Difensore civico, giacché senza contraddittorio vi sarebbe soliloquio e a nulla servirebbe dar ragione a sè stessi, considerandosi anche che il parere del Difensore civico, espresso nei successivi 30 giorni può essere a sua volta impugnato davanti al Giudice.

Certo è che ricorrendo al Difensore civico si evita di dover ricorrere immediatamente al Giudice, ovvero al TAR.

Certo è che, nell'esperienza, il parere del Difensore civico in Piemonte è sempre stato recepito tanto dall'Amministrazione, tenuta a concedere l'accesso, che dal cittadino a cui venga negato legittimamente. Peccato che questo diritto non sia praticabile nelle 6 Regioni italiane che non hanno nominato un Difensore civico, come già Vi ho scritto nella mia Newsletter n.5 del 2012.

Se avete segnalazioni, reclami o richieste, mi mantengo a Vostra disposizione.
Alla prossima newsletter.

Vi saluto cordialmente

